

STATUTO CIRCOLO ARCI NOBILE CONTRADA SANT'ANDREA APS

ART.1

E' costituita, l'associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e così come dispone il codice civile agli articoli 36 e seguenti, un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di: Circolo Arci Nobile Contrada Sant'Andrea APS (denominata Associazione nel presente testo) con sede in Fucecchio (FI) in via San Giorgio n.2 con codice fiscale 91001670487 p.iva 05001100485.

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.3

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

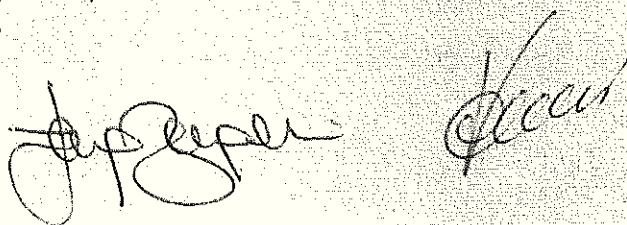
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;



il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (inclusione).

Art. 4

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

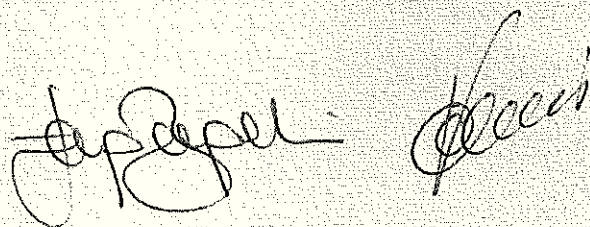
Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART.5

Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa.



Il nuovo socio per aderire all'associazione dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

In caso di rifiuto dell'adesione, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea che delibererà in merito.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/alle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART.6

La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART.7

L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e delle delibere degli organi sociali.

Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni successivamente emanati.

I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello statuto e dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci possono esprimere un solo voto.

ART.8

Perdita della qualifica di socio.

Si perde lo status di associato per decesso, per la non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, delibera in tal senso il Consiglio direttivo.

Il socio espulso può presentare ricorso avverso alla decisione all'assemblea che delibererà in merito.

ART.9

Il sodalizio è articolato nelle seguenti istanze:

- a) l'assemblea
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente



ART.10

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) 1/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

ART.11

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità associative.

Delibera sulle modifiche statutarie.

Elegge il consiglio direttivo.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando: o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste editi dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il



numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
La seconda convocazione può avere luogo anche quindici minuti dopo la prima.

ART.12

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuate su preciso mandato.

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà - per gestire le varie attività dell'associazione- di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci- prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi-, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART.13

Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere appositamente nominato.

ART.14

I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

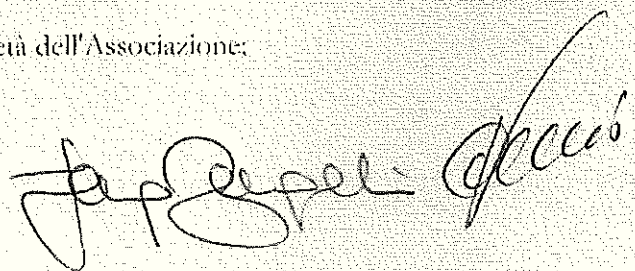
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicazione utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 10 del presente statuto.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the association, is written over the list of assets.

erogazioni liberali vincolate, ~~donazioni~~, tascam;

fondo di riserva;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.15

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;

proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

contributi pubblici e privati;

erogazioni liberali;

raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ART.16

La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

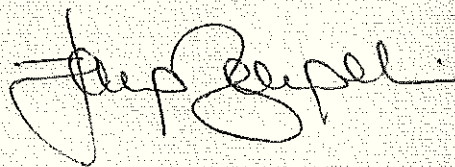
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART.17

In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo NON POTRA' in nessun caso essere suddiviso tra i soci; ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi stabilite nel presente statuto.



ART.18

DISPOSIZIONE FINALE. Il Circolo Arci Nobile Contrada Sant'Andrea di Fucecchio (FI) aderisce all'Associazione Nazionale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE federate alla Federazione Arci riconosciuta dal Ministero dell'Interno come associazione con finalità assistenziali con decreto n. 10.17022/12000.A (14) in data 02/08/1967. Ne adotta di Arci Nuova Associazione- la tessera nazionale come tessera sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla FEDERAZIONE ARCI. Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

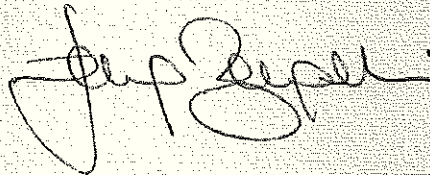
Il Segretario

CATIA VANNI



Il presidente

JENNY BOROONGELLI



Fucecchio

23/04/2021

Esente da bollo art. 82 dlgs 117/2017

3 782 23/04/2021

0,00 TZ421L000782000PG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

DATA e
NUMERO REGISTRAZIONE
APS.

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4